

R.G. n. 1/2022



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Procedura di Liquidazione dei beni ex art. 14-ter e ss. l. 3/2012, congiuntamente proposta da NASI PAOLA** nata a Firenze il 11/07/1942 (c.f. NSAPLA42L51D612Y) residente a Forlì via Minguzzi n. 28, int. 3

**PARZANZIANI OMBRETTA** nata a Forlì il 30/07/1968 (c.f. RZMRT68L70D704Q) ivi residente, via Ugolino da Forlì n. 23/C

### Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 24/01/2022 in via congiunta ex art. 7-bis quale procedura familiare da NASI Paola e PARZANZIANI Ombretta, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestazione del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, in persona della dott.ssa Lucia Borelli, ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza, oltre che all'ammissibilità di un ricorso congiunto.



Iniziando da tale ultima questione si osserva che l'art. 7-bis, introdotto con le modifiche apportate alla l. 3/2012 dalla l. 176/2020, ha previsto la possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. Trattandosi di articolo inserito tra le disposizioni generali della l. 3/2012, si ritiene che le procedure familiari siano ammissibili non solo per il piano del consumatore e l'accordo di composizione ma anche per le procedure di liquidazione dei beni, alternative alle prime, in assenza di previsione contraria.

Nel caso in esame le due ricorrenti sono unite da vincolo familiare, trattandosi di madre e famiglia, e pur non essendo conviventi vi è comunanza dell'origine dell'indebitamento, derivante dalla pregressa attività d'impresa svolta con la società Caffetteria Cavalieri S.a.s. di Nasi Paola & C., di cui erano entrambe socie e per le garanzie prestante da entrambe per i debiti della società.

Sussiste inoltre la competenza territoriale posto che le ricorrenti risiedono a Forlì.

Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va rilevato che le due debentrici non risultano allo stato soggette o assoggettabili ad altre procedure concorsuali, posto che l'attività d'impresa è cessata nel 2019 a seguito di cessione della società e dell'azienda, seppur avvenuta con riserva di proprietà e anche la ditta individuale facente capo alla Nasi è stata cessata. Dalla documentazione prodotta non appaiono inoltre superate le soglie di cui all'art. 1.fall..

Non risulta che le ricorrenti abbiano fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 o subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste indubbiamente anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie



obbligazioni.

L'esposizione debitoria ammonta a € 489.618,06 quanto alla Nasi (dei quali € 228.357,30 relativi alla posizione del Credito Cooperativo ravennate, forlivese ed imolese, ora ceduto a BCC NPLS 2019, per il finanziamento rilasciato alla ditta individuale per un residuo dovuto di € 68.456,70 e per il finanziamento rilasciato alla Caffetteria Cavalieri S.r.l., con garanzia reale rilasciata sull'immobile in proprietà) mentre ammonta a € 378.315,57 quanto alla Parzanziani dei quali ben € 321.798,77 sono riferiti alla posizione del Credito Cooperativo ravennate, forlivese ed imolese, ora ceduto a BCC NPLS 2019, per finanziamento fondiario rilasciato alla Caffetteria Cavalieri con garanzia ipotecaria sull'immobile di sua proprietà, sul quale è stato trascritto pignoramento immobiliare ed avviata la procedura esecutiva RGE 265/2018.

Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio delle due ricorrenti è costituito dalla proprietà dei due immobili, attualmente destinati a loro abitazioni principali, del valore stimato in € 137.982,60 quanto a quello della Nasi e in € 151.880,70 quanto a quella della Parzanziani (stimato in sede esecutiva nel medesimo importo di € 150.000, non emergendo invece l'evidenza del maggior valore di € 156.100 indicato in ricorso e nella relazione dell'OCC), per un valore complessivo arrotondato in € 290.000, assai inferiore all'ammontare dei crediti ipotecari.

Le ricorrenti sono inoltre proprietarie di due veicoli, l'autovettura Volkswagen Up tg. FS153TD del valore commerciale di € 9.700 e l'autovettura Daewoo Matiz tg. BK965XN del valore commerciale di € 930, oltre ad essere titolari di un conto deposito Fideuram per polizza vita di € 10.263 e, quanto alla sola Parzanziani, di una polizza assicurativa Generali Premium di € 3.900 con beneficiaria la figlia minore De Luca Elisabetta.

Sul fronte reddituale, la Nasi è titolare di pensione, per un importo annuo lordo di € 18.596, oggetto di due cessioni volontarie del quinto, con una entrata netta mensile attuale di € 1.215,



mentre la Paranziani è titolare di reddito da lavoro dipendente, quale agente della polizia municipale di Forlì, per un importo annuo lordo di € 19.370,89 oggetto di cessioni del quinto, con uno stipendio netto mensile di € 1.150.

Non è dunque dubitabile che le due ricorrenti si trovino in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere alla presente procedura e che il patrimonio di cui le stesse dispongono, con cui devono anche provvedere al proprio mantenimento, non sia sufficiente per far fronte agli ingenti debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Lucia Borelli, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento ha un'origine comune ed è legata all'attività svolta con la società Caffetteria Cavalieri S.r.l., aperta nel 2005 per la gestione di un bar in Corso della Repubblica, per iniziativa degli iniziali soci Nasi Paola, Sbarlati Cristina e Samoré Francesco. La liquidità necessaria per l'avvio dell'attività imprenditoriale è derivata da un mutuo ipotecario fondiario di € 350.000 acceso con l'allora Banca di Forlì, con garanzia sull'immobile di proprietà della Paranziani (oltre a garanzie personale dell'altra socia tuttavia non capiente), e successivamente rinegoziato nel 2011. Nel 2007 la Nasi ha avviato anche l'attività di tabaccheria con licenza dei Monopoli di Stato, esercitata all'interno dei medesimi locali. Con la crisi economica del 2008, la liberalizzazione delle licenze che ha determinato l'apertura di molti altri esercizi commerciali dello stesso tipo nelle immediate vicinanze e la chiusura, per lavori di ristrutturazione del polo universitario, i



cui utenti costituivano il principale bacino di utenza, i ricavi generati dall'attività non sono stati più in grado di coprire i costi fissi e gli impegni finanziari, tanto che la Nasi, tramite la propria ditta individuale, è stata costretta ad accedere ad altri finanziamenti. Nel 2013, con l'aggravarsi della situazione e le perdite di bilancio, la società è stata trasformata in S.a.s. con la Sbarlati come socia accomandataria. Nel 2016, mal consigliata, la Parzanziani ha sostituito la Sbarlati nella carica ma, essendo dipendente comunale come agente di polizia municipale, non avrebbe potuto ricoprire tale carica e ha quindi subito un procedimento disciplinare, terminato con la sanzione di sei mesi di sospensione dal servizio e dallo stipendio, circostanza questa che ha ulteriormente aggravato la situazione. Nel 2016 la carica di socia accomandataria è stata quindi assunta dalla Nasi mentre la Parzanziani assume quella di accomandante. L'aggravarsi della situazione ha indotto le odierne ricorrenti a ricorrere prima all'affitto d'azienda, ma i vari contratti stipulati nel 2018 e nel 2019 sono stati risolti per inadempimento degli affittuari, e poi alla cessione, effettuata con riserva di proprietà in favore di Hu Weijie per un corrispettivo di € 85.000, dei quali € 60.000 versati alla stipula ed il resto in 48 rate mensili, il quale a sua volta nel luglio 2020 ha ceduto l'attività ex Caffetteria Cavalieri, divenuta Bar Edera a Shali Rhabab, con l'adesione delle originarie cedenti, a fronte del previsto accollo liberatorio per il debito residuo di € 21.360, ferma la riserva di proprietà.

**b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:**

l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata al negativo andamento dell'attività, poi cessata nel 2019 a seguito di affitto dell'azienda e successiva cessione e all'insufficienza del patrimonio e dei redditi delle due ricorrenti a far fronte all'elevata esposizione debitoria maturata nel tempo.

**c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** nel 2018 è stata avviata procedura espropriativa immobiliare ai danni dalla Parzanziani per l'inadempimento del



mutuo ipotecario relativo al finanziamento alla società; nel 2021 il creditore Mokador ha ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo per oltre € 53.000 sulla base del quale ha notificato pignoramento presso terzi alla Cavalieri bar di Shali Rebab, oggetto di opposizione. Le ricorrenti hanno poi ricevuto la notifica di numerose cartelle esattoriali per debiti della società per complessivi € 142.717,35. Nell'ultimo biennio, per cercare di far fronte alla grave situazione, le ricorrenti hanno acceso tre diversi finanziamenti con Fidelity con cessione del quinto della pensione e dello stipendio. Alla grave situazione debitoria si assommano problematiche di tipo personali (precarie condizioni di salute della Nasi, divorzio della Paranziani con affidamento a sé della figlia e mancanza di contributo del padre, seguito da anni dal servizio sanitario per problemi psichiatrici).

**d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi:**

non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi nel quinquennio se non la stipula dei finanziamenti con cessione del quinto i cui effetti, peraltro, con l'apertura della presente procedura, cesseranno a beneficio di tutti i creditori e per evitare lesione della *par condicio*;

**e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

Fatte tali premesse sui requisiti di ammissibilità e sulla situazione delle ricorrenti, può concludersi ora per l'ammissibilità della domanda di apertura della procedura di liquidazione, consentendo la stessa di assicurare il rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori, nonché di addivenire, dopo una precisa ricostruzione del passivo, ad una ordinata attività di liquidazione dei beni mediante l'adozione di procedure competitive.

Va tuttavia sin da ora precisato che i beni in proprietà e in particolare gli immobili, gravati



peraltro da ipoteche e da pignoramento, non possono che essere messi a totale disposizione dei creditori, non essendo ammissibile, pur comprendendo le difficoltà e le esigenze delle debentrici, la creazione in questa sede di un diritto reale di godimento, nella forma del diritto di abitazione o dell'usufrutto vitalizio, in loro favore. Potrà solo prevedersi la possibilità per le ricorrenti di permanere ad abitare nell'immobile della Nasi sino alla vendita e la posticipazione della vendita di tale immobile nel secondo biennio dall'apertura della presente procedura a fronte dell'immediato avvio delle procedure competitive per l'immobile della Paranziani.

La proposta liquidatoria prevede dunque la messa a disposizione dei creditori di tutti i beni immobili in proprietà, dei beni mobili e degli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata, nonché di quota parte dello stipendio e pensione percepiti nella misura che sarà di seguito indicata, previa sospensione delle trattenute effettuate a beneficio di alcuni solo dei creditori derivanti dalla cessione del quinto della pensione e dello stipendio.

Con la liquidità così ricavata, il nominando Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione previa verifica dei loro crediti in sede di formazione del passivo.

All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, sarà infine consentito alle ricorrenti di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare indicate in ricorso, tenuto altresì conto del fatto che la Paranziani si trasferirà con la figlia a casa della madre e che per un biennio, e in ogni caso fino alla vendita, sarà loro consentito di continuare ad abitare nell'immobile della Nasi, nonché dai redditi dell'ultimo



triennio e da quelli prevedibili, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità delle due debentrici le seguenti somme:

quanto alla Nasi l'intero importo della pensione come attualmente percepito, compresa la tredicesima, al netto della somma di € 250 mensili da versare alla procedura a seguito di sospensione della trattenuta del quinto in favore di Fiditalia, pari a € 213,91 mensili, che dovrà cessare a decorrere dalla prima mensilità successiva al deposito del presente decreto;

quanto alla Parzanziani l'intero importo dello stipendio come attualmente percepito, compresa la tredicesima, al netto della somma di € 350 mensili da versare alla procedura a seguito di sospensione delle trattenute del quinto in favore di Fiditalia, pari a complessivi 464 mensili, che dovranno cessare a decorrere dalla prima mensilità successiva al deposito del presente decreto;

All'esito dell'aggiudicazione della casa della Nasi in cui abiterà l'intero nucleo familiare, ovvero al sopravvenuto mutamento delle condizioni reddituali e patrimoniali, potrà procedersi alla rideterminazione del limite reddituale di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. b) a seguito di documentata istanza da parte del Liquidatore.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 14-ter e ss. e 7-bis l. 3/2012;

**dichiara aperta**

la procedura unitaria di liquidazione dei beni di

**NASI PAOLA** nata a Firenze il 11/07/1942 (c.f. NSAPLA42L51D612Y) residente a Forlì via Minguzzi n. 28, int. 3





**PARZANZIANI OMBRETTA** nata a Forlì il 30/07/1968 (c.f. RZMRT68L70D704Q) ivi residente, via Ugolino da Forlì n. 23/C

**nomina**

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa LUCIA BORELLI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

**DISPONE**

**che** dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compresa le procedure esecutive già pendenti, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

**che** dalla data di deposito del presente decreto di apertura cessino le trattenute sulla pensione e sullo stipendio delle ricorrenti derivanti dalle cessioni del quinto in favore di Fidelity a decorrere dalla prima mensilità successiva;

**che** l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

**che** a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

**che** a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà delle debentrici e sui beni mobili registrati;

**ORDINA**

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando l'abitazione dell'immobile di proprietà della Nasi fino alla vendita,



da effettuarsi dopo il decorso di un biennio dall'apertura della presente procedura, nonché l'utilizzo della vettura fino alla vendita;

#### AVVERTE

**che** non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

**che** dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

**che** la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

**che** saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

**che** tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

#### STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-*ter* comma 6 lett. b), che le ricorrenti potranno trattenere per le necessità familiari

quanto alla Nasi l'intero importo della pensione come attualmente percepita, compresa la tredicesima, al netto della somma di € 250 mensili da versare alla procedura a seguito di sospensione della trattenuta del quinto in favore di Fidelity, pari a € 213,91 mensili, che dovrà cessare a decorrere dalla prima mensilità successiva al deposito del presente decreto;

quanto alla Parzanzani l'intero importo dello stipendio come attualmente percepito, compresa la tredicesima, al netto della somma di € 350 mensili da versare alla procedura a seguito di sospensione delle trattenute del quinto in favore di Fidelity, pari a complessivi 464 mensili, che



dovranno cessare a decorrere dalla prima mensilità successiva al deposito del presente decreto;  
All'esito dell'aggiudicazione della casa della Nasi in cui abiterà l'intero nucleo familiare, ovvero al sopravvenuto mutamento delle condizioni reddituali e patrimoniali, potrà procedersi alla rideterminazione del limite reddituale di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. b) a seguito di documentata istanza da parte del Liquidatore.

#### PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che le ricorrenti dovranno versare mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

#### DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione ove non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal



debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;

- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;

- comunicare prontamente ai Giudici delle esecuzioni pendenti l'emissione del presente provvedimento per consentirne la celere sospensione.

- assumere con sollecitudine le determinazioni circa il subentro o meno nell'esecuzione immobiliare già pendente ai sensi dell'art. 14-novies comma 2 l. 3/2012.

Si comunichi alle ricorrenti, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 29 gennaio 2022

Il Giudice

*dott. ssa Barbara Vacca*

